

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1179 del 24 agosto 2021

Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2021.

Art. 11, legge n. 431/1998.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale individua i criteri per la ripartizione tra i Comuni, delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione (FSA) anno 2021 finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della legge n. 431/1998 e autorizza l'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", all'art. 11, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli. Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede sia assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" all'articolo 11, autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso Stato di previsione (Tabella n. 10). Con la stessa legge al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stata assegnata una ulteriore dotazione di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

In merito alle predette dotazioni del Fondo il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto del 30 dicembre 2020 recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023".

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nella seduta del 8 luglio 2021 della Conferenza unificata di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stata acquisita l'intesa per la ripartizione dei fondi alle Regioni.

In data 18 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 di riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in base alla quale al Veneto sono assegnati per l'anno 2021 euro 15.194.548,83.

Nell'ambito del riparto spettante alla Regione del Veneto si propone di destinare una quota pari ad euro 11.194.548,83 per il finanziamento del Fondo di Sostegno FSA 2021.

Oltre a tali risorse si propone di destinare all'incremento del Fondo le economie delle precedenti annualità del Fondo giacenti presso i Comuni e il cui esatto ammontare sarà quantificato al termine della rendicontazione in atto presso i Comuni stessi.

In attesa del perfezionamento del trasferimento dei fondi, dell'aggiornamento dei relativi capitoli di bilancio nonché dell'aggiornamento del Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi e delle forniture regionali,

approvato con DGR n. 245 del 9 marzo 2021, si ritiene opportuno autorizzare l'avvio di tutte le attività prodromiche necessarie ad accelerare l'iter per poter assicurare una solerte ripartizione dei fondi che saranno assegnati.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre quindi stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l'anno 2021.

Come per la precedente annualità del Fondo si propone di reintrodurre, senza limitazione alcuna, la possibilità di partecipare al procedimento anche per i cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2020, hanno usufruito della detrazione IRPEF per l'affitto, pur tenendo conto di tale detrazione in sede di erogazione del contributo.

Si propone possano partecipare al riparto del Fondo tutti i Comuni del Veneto che si impegnino a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 7% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo (FSA 2020) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 60.000,00.

Si propone di ammettere al riparto i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2020 qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento come segue: i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella misura minima richiesta, i Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 3.000,00 per ogni 10.000 abitanti o frazione.

Nell'**Allegato A** al presente provvedimento sono riportati i requisiti di accesso e le modalità per l'assegnazione delle risorse in argomento.

Qualora il Comune decida di cofinanziare il Fondo in misura superiore alla quota richiesta, le somme eccedenti parteciperanno ad un riparto premiale, secondo quanto precisato nell'**Allegato A**.

L'impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato dai Comuni alla Regione Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia - entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in modo da consentire di procedere entro l'anno al riparto del Fondo fra i Comuni partecipanti.

Anche per questa annualità del Fondo si ritiene necessario mettere a disposizione dei Comuni un servizio informatico e di supporto giuridico che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorare costantemente l'andamento del procedimento, fornendo agli Enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione, nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati.

Vista l'esperienza positiva della passata edizione del Fondo, oltre al servizio informatico dedicato ai Comuni e agli Enti da questi delegati, viene messo a disposizione dei cittadini un servizio web di compilazione, trasmissione e gestione delle domande per i Comuni che, nel loro bando, prevedano anche tale modalità di presentazione delle richieste. Ciò consentirà di contrarre significativamente i tempi di raccolta e gestione delle domande e del procedimento.

Ai fini dell'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA 2021, si procederà all'inserimento nel Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con DGR n. 245 del 9 marzo 2021 in conformità a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, in particolare l'articolo 7, e dal recente D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in particolare l'articolo 8, comma 1, lett. d), per l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa fissato in euro 139.000,00=Iva esclusa.

In proposito, considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" (CONSIP) aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi e che detto servizio non può essere acquisito, in quanto non previsto, mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni centralizzate locali degli acquisti, la competente Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia propone che l'acquisizione del predetto servizio avvenga, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tenendo conto delle novità introdotte dalla L 120/2020 di conversione del D.L. semplificazione n. 76/2020.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia propone di procedere con l'affidamento diretto del servizio in questione. Pertanto è demandato alla stessa competente Direzione la predisposizione della determina a contrarre e dei relativi allegati necessari per poter attivare la procedura di affidamento diretto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 11 della legge n. 431/1998;

VISTO l'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO il decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021;

VISTA la DGR n. 245 del 9 marzo 2021 recante "Approvazione del Programma biennale 2021-2022 ed Elenco annuale 2021 dei Servizi e delle Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare € 11.194.548,83 della quota regionale del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il finanziamento del procedimento "FSA-2021" ;
3. di dare atto che le economie delle precedenti annualità giacenti presso i Comuni e il cui esatto ammontare sarà quantificato al termine della rendicontazione in atto presso i Comuni stessi sono destinate all'incremento del Fondo "FSA- 2021";
4. di stabilire che la ripartizione del Fondo FSA - anno 2021 è riservata ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 7% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo (FSA-2020) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 60.000,00 per ciascun Comune. Possono altresì concorrere i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2020, qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento come segue: i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 2.000,00, i Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 3.000,00 per ogni 10.000 abitanti o frazione;
5. di approvare, ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al FSA - anno 2021, i criteri di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare la competente Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia all'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA 2021 dando atto che la medesima Struttura ha stabilito di procedere secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, e che sarà condizionata all'inserimento di detto servizio nel Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con DGR n. 245 del 9 marzo 2021, per l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa fissato in euro 139.000,00=Iva esclusa;
7. di incaricare la competente Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'assunzione degli atti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23 comma 1, lettera b) con riferimento alla modalità di selezione del contraente per l'affidamento del Servizio e articolo 26, comma 1, relativamente ai criteri e alle modalità di riparto del Fondo;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, art. 11, L. 431/1998.**

Criteri FSA - anno 2021

1. SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata in base all'ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni).

L'ISEE si ottiene presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) online sul sito dell'I.N.P.S. o tramite un intermediario abilitato (CAF).

Il valore dell'ISEE, a parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia, varia in funzione della detrazione per l'affitto spettante. È quindi necessario, per equità, fare in modo che, a parità delle suddette condizioni, l'indicatore della situazione economica sia lo stesso indipendentemente dalla misura della detrazione affitto ammessa nel calcolo dell'ISEE.

Si determina, quindi, quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4.a) ottenendo per differenza la misura dell'affitto non sostenibile in base al quale calcolare il contributo.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento sono:

- a. ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dalle attestazioni ISEE;
- b. $ISEE = ISE / VSE$ (Scala di equivalenza);
- c. ISEfsa indicatore depurato dagli effetti prodotti dalla detrazione dell'affitto. Si ottiene aggiungendo all'ISE la detrazione dell'affitto goduta;
- d. $ISEEfsa = ISEfsa / VSE$.

2. AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti è subordinata alle seguenti condizioni:

- a. residenza nel Veneto al momento della presentazione della domanda;
- b. i canoni di locazione, per i quali si chiede il contributo, devono essere quelli dell'anno 2020, riferiti ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto e risultanti da contratto di affitto, stipulato ai sensi della legge n. 431/1998, regolarmente registrato;
- c. ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 20.000,00;
- d. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e. per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini previsti, del titolo di soggiorno scaduto;
- f. per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;



3028ccf4



- g. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

3. ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

- a. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i, o parte di esso/i per una percentuale superiore o uguale al 50% o il cui valore catastale ai fini IRPEF, rapportato alla quota di possesso, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS dell'anno 2020. Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell'autorità giudiziaria, l'alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
- b. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- c. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- d. il cui canone annuo di locazione incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di dichiarazione ISEE non veritiera, e quindi da escludere, oppure di caso sociale da tutelare. Qualora il Comune accerti che la domanda sia relativa a una situazione di bisogno meritevole di tutela, l'importo massimo ammesso a riparto sarà del 50% restando il rimanente 50% a carico del Comune. Qualora il cofinanziamento comunale sia insufficiente a coprire il 50%, l'importo ammesso a riparto sarà ridotto in proporzione al cofinanziamento comunale disponibile;
- e. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 4.c);
- f. nuclei familiari il cui alloggio abbia una superficie netta che superi il 200% della superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 4.d);
- g. assegnatari sia al momento della domanda che nel corso dell'anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
canone sopportabile superiore al canone integrato come definito al punto 4.a.

4. FABBISOGNO

Il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla somma degli importi ammessi a riparto delle domande idonee.

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a. Si stima il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica rappresentata dall'ISEEfsa:
 - si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare a pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0% si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00.
 - Il "reddito" da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dall'ISEfsa;



3028ccf4



- b. l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento per un importo non superiore a euro 600,00) e canone sopportabile con un massimo di euro 3.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto è considerato fino all'importo massimo annuo di euro 10.000,00. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l'esclusione prevista al punto 3e, non operano nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, dei nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o dei nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla precedente lettera c., sia l'esclusione prevista al punto 3.f che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;
- e. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato (vedi punto b);
- f. infine, l'importo finale ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori, tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori.

5. CONTRIBUTI E DETRAZIONI AFFITTO NON CUMULABILI CON FSA

Alcuni contributi e detrazioni concessi per l'affitto da vari Enti sono stati dichiarati non cumulabili con il contributo FSA e vanno tolti dal contributo spettante:

- a. Contributi affitto erogati per l'anno 2020 da Comuni e Regione (SOA – SOstegno all'Abitare e altri). L'ammontare dei contributi usufruiti dal richiedente per l'anno 2020 sarà individuato e detratto dai Comuni prima della liquidazione del contributo.
- b. Quota affitto Reddito di cittadinanza. Va dichiarato se la famiglia ha percepito il Reddito di Cittadinanza nell'anno 2020.
- c. Detrazione IRPEF. Va dichiarata la detrazione per l'affitto usufruita nella dichiarazione dei Redditi anno 2020.

Il contributo di cui alla DGR n. 622/2020 (FSA-Covid) è invece compatibile con il contributo FSA, in considerazione delle finalità emergenziali per cui è stato erogato.



3028ccf4



6. LIQUIDAZIONE

Al fine di evitare che il contributo per richiedente derivante dal riparto risulti non significativo, verrà redatta una graduatoria in ordine inverso di importo ammesso a riparto e di numero di componenti il nucleo, escludendo le domande in coda con importo ammesso a riparto più basso, fino a garantire che la percentuale di riparto calcolata consenta un riparto minimo attorno ai 300,00 euro.

Gli importi non spesi dai Comuni relativi alle precedenti annualità del Fondo come risultanti dalla rendicontazione, avuto riguardo alla loro provenienza regionale o comunale e serviranno ad integrare la successiva annualità del Fondo.

Resta salva la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora gli effetti sull'entità del contributo concesso risultino interamente coperti con risorse proprie.

Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione sarà ripartito a titolo di premio di cofinanziamento fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo. Le modalità per il calcolo del cofinanziamento minimo richiesto ai Comuni sono illustrate nel testo della DGR.

L'importo del premio sarà proporzionale all'eccedenza del cofinanziamento stanziato da ciascun Comune rispetto al minimo richiesto. In ogni caso tale premio non potrà superare il valore dell'eccedenza rispetto al cofinanziamento minimo stanziato.

Le eventuali eccedenze del premio di cofinanziamento non assegnate, al pari del 90% delle somme a disposizione, saranno ripartite in base al rapporto fra il fabbisogno delle domande espresso da ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.

7. RIPARTO AI COMUNI

L'importo spettante ad ogni Comune sarà determinato al momento dell'approvazione del riparto.

L'effettiva erogazione dell'importo spettante in base al riparto sarà subordinata alla conferma da parte dei Comuni, della messa a disposizione a titolo di cofinanziamento, dell'importo previsto nella DGR.

8. DOMANDE

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni direttamente e/o tramite intermediari abilitati e/o tramite il servizio WEB messo a disposizione dalla Regione dei cittadini in grado di compilare autonomamente la domanda, devono raccogliere le domande, avvalendosi del servizio informatico messo a loro disposizione, contenenti i seguenti dati:

- a. dati anagrafici del richiedente;
- b. estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate relativi ai mesi per i quali si chiede il contributo;
- c. categoria catastale dell'alloggio



3028ccf4



- d. superficie dell'alloggio netta (o lorda) dell'alloggio;
- e. canone di locazione per ogni contratto e periodo;
- f. ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che includano le spese di riscaldamento sostenute nell'anno precedente relative agli alloggi per i quali si chiede il contributo;
- g. detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 relativa ai redditi 2020;
- h. titolare del reddito di cittadinanza nell'anno 2020;
- i. altri contributi affitto percepiti nel 2020
- j. per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, estremi e copia della richiesta di rinnovo;
- k. presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- l. dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti per partecipare al riparto del fondo.

Prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda fissati nei bandi comunali, il richiedente deve avere già presentato, direttamente all'INPS o tramite gli intermediari autorizzati, la DSU ai fini ISEE con la composizione del nucleo familiare esistente e risultante all'anagrafe del Comune al momento della domanda, fatti salvi i componenti non residenti attratti nel nucleo ai fini ISEE dalle regole previste dall'art 3 del DPCM 159/2013. Qualora la DSU non sia stata presentata o presentata dopo la data di scadenza del procedimento la domanda risulterà incompleta e quindi invalida. Nel caso la DSU presenti omissioni o difformità, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 del DPCM 159/2013, la domanda sarà comunque ammessa. Il Comune provvederà a richiedere all'interessato la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione difforme. Se la documentazione prodotta dall'interessato consentirà di superare le difformità riscontrate la domanda sarà considerata idonea, diversamente sarà esclusa.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, a pena di esclusione, deve presentare domanda al Comune di residenza entro la data di scadenza e con le modalità previste nel bando comunale, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dalla dichiarazione ISEE. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013).

I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio Comune di residenza con le modalità e le scadenze previste nel bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari a valutare l'idoneità della domanda ed il calcolo dell'importo ammissibile a riparto nonché gli altri elementi utili a consentire agli Enti preposti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

I dati delle DSU e delle attestazioni ISEE, valide al momento della presentazione della domanda e necessari per la valutazione della stessa, saranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS.



3028ccf4



**BANDO FSA 2021 – Comune di Lazise**

E' indetto il bando, di cui alla DGR 24 agosto 2021, n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di affitto, relativo all'anno 2020, per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2020.

E' ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A. Sia residente nel Comune;
- B. Occupava, nell'anno 2020, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
- C. Presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00;
- D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
- F. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei familiari:

- A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
 - a) su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore a € 26.810,16
 - oppure
 - b) su almeno un alloggio la cui quota di possesso complessiva, ottenuta sommando le singole quote di possesso dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.

In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;



- B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C);
- F. Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
- G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2020, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (vedi punto 5.A)

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2020, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1.
- C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2020 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013)

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza



5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEefsa;
- B. Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2020. Il **canone non sostenibile** è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
- D. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l'esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
- F. infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsa maggiori.;
- G. Infine l'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).
- B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DGR per rendere significativo il contributo erogato.



- C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
- D. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune.
- E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
- G. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 05 NOVEMBRE 2021 al giorno 30 NOVEMBRE 2021.

8. Modalità di presentazione delle domande.

- A. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell'INPS. Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda. La DSU va presentata entro il 20 novembre 2021 per essere certi di ottenere la Attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del Bando. Se presentata dopo tale termine l'attestazione potrebbe non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.
- B. Le domande potranno essere presentate:
 - **SU APPUNTAMENTO** presso il CAF- CISL VENETO SERVIZI previa richiesta ai seguenti numeri/indirizzo mail:
 - Centralino CISL VENETO SERVIZI-CAF CISL Tel 0458096027
 - CISL VENETO SERVIZI- CAF CISL sede Peschiera Tel 0458053085
caaf.peschiera@cislverona.it

Si chiede fortemente di evitare di presentarsi di persona presso il CAF per fissare un appuntamento per evitare assembramenti e per tutela della salute pubblica;

- **AUTONOMAMENTE** dal cittadino tramite Smartphone, tablet o PC accedendo all'indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html
- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Documentazione.



- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B. Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli indicati al punto 8.B, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.
- In ogni caso la domanda può essere compilata dal richiedente e trasmessa via posta al Comune o all'Ufficio delegato, debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punti 7 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) non sarà accolta.
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- a) contratto (contratti) di locazione registrato;
 - b) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento relativi all'anno 2020;
 - c) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo.
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande (o pubblicati sul sito del Comune).

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

11. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Privacy.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;



FSA Veneto 2021

Vers. 4.00

- D. Titolare del trattamento è il Comune nella persona dott. Sebastiano Luca, Sindaco pro tempore;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Lazise, lì 5 novembre 2021

NOTE